

LEGGE 24 luglio 1992 n.62 (pubblicata il 5 agosto 1992)

Istituzione del Servizio per il controllo della popolazione canina

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 luglio 1992.

Art.1

(Istituzione e finalità)

Al fine di rendere operante quanto previsto dalla legge sul randagismo e la tutela della popolazione canina - Legge n.54 del 23 Aprile 1991 - viene istituito il Servizio per il controllo della popolazione canina sotto la vigilanza del Servizio Veterinario - Igiene Ambientale - Dipartimento Sanità e Sicurezza Sociale per assolvere ai compiti di cui all'art. 11 della succitata legge.

Art.2

(Organico)

Per assolvere alle finalità della presente legge sarà assunto personale ausiliario sulla base del contratto privatistico previsto dagli accordi Governo Sindacati ratificati dal Consiglio Grande e Generale il 10 Dicembre 1991.

Art.3

(Funzioni)

Gli addetti al controllo della popolazione canina di cui al precedente art.2, esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme previste dalla Legge n.54 del 23 Aprile 1991.

A tal fine sono tenuti a notificare le contravvenzioni al Servizio di Igiene Ambientale, che provvederà all'applicazione della relativa sanzione.

Art.4

(Finanziamento)

Il finanziamento degli oneri di cui alla presente legge è a carico del Bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nell'ambito del Servizio di Igiene Ambientale.

Art.5

(Sanzioni)

L'art.31 della Legge n.54 del 23 aprile 1991 è così modificato:

"Per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge n.54 del 22 aprile 1991, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da Lit.70.000 a Lit.200.000 per violazioni di cui agli artt.5, 8, 9, 23 limitatamente al punto d);
- b) da Lit.200.000 a Lit.500.000 per violazione di cui al punto a) dell'art.7 con obbligo di rendere successivamente idonea la struttura;
- c) da Lit.100.000 a Lit.300.000 per violazione di cui al punto b) dell'art.7;
- d) da Lit.500.000 a Lit.1.000.000 per violazione di cui all'art.10;
- e) da Lit.50.000 a Lit.200.000 per violazione di cui agli artt.14 e 15;
- f) da Lit.30.000 a Lit.80.000 per violazione di cui all'art.26."

Art.6

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 luglio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari